

Civile Ord. Sez. 6 Num. 1444 Anno 2019

Presidente: DORONZO ADRIANA

Relatore: CAVALLARO LUIGI

Data pubblicazione: 18/01/2019

### ORDINANZA

sul ricorso 20952-2017 proposto da:

PERFETTI GIOVANNI, elettivamente domiciliato in ROMA,  
PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE,  
rappresentato e difeso dall'avvocato NICOLA FILARDO;

RICHIESA  
RECUPERO SPESE  
NON PAGATE

- *ricorrente* -

*contro*

ASSCOOP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS, in  
persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente  
domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI  
CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato DOMENICO  
FORCINITI;

- *controricorrente* -



avverso la sentenza n. 1483/2017 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 29/06/2017;  
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/10/2018 dal Consigliere Dott. LUIGI CAVALLARO.

#### RILEVATO IN FATTO

che, con sentenza depositata il 29.6.2017, la Corte d'appello di Catanzaro ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva dichiarato decaduto Giovanni Perfetti dall'impugnativa del licenziamento disciplinare intimatogli da ASSCOOP Società Cooperativa Sociale Onlus;  
che avverso tale pronuncia Giovanni Perfetti ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi di censura;  
che ASSCOOP Società Cooperativa Sociale Onlus ha resistito con controricorso;  
che è stata depositata proposta ai sensi dell'art. 380-*bis* c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio;

#### CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con il primo motivo, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 1175, 1375 c.c. e 5, l. n. 604/1966, per avere la Corte di merito ritenuto che, nel caso di impugnazione stragiudiziale del recesso promossa dal solo difensore, anche la procura dovesse essere portata a conoscenza del datore di lavoro entro il termine di decadenza di sessanta giorni;  
che, con il secondo motivo, il ricorrente lamenta nullità della sentenza per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione



circa la pregressa rinuncia stragiudiziale tacita di ASSCOOP ad eccepire l'inammissibilità della sua impugnazione del licenziamento; che il primo motivo è manifestamente fondato, essendosi chiarito che l'impugnativa stragiudiziale ex art. 6, l. n. 604/1966, può efficacemente essere eseguita in nome e per conto del lavoratore licenziato dal suo difensore previamente munito di apposita procura, senza che il suddetto rappresentante abbia l'onere di comunicarla o documentarla, nel termine di cui all'art. 6 cit., al datore di lavoro, salvo che questi non gliene faccia richiesta prima della scadenza del termine di sessanta giorni (e comunque prima che il lavoratore agisca in giudizio) ai sensi dell'art. 1393 c.c., applicabile ex art. 1324 c.c. anche agli atti unilaterali (Cass. nn. 7866 del 2012 e 3634 del 2017);

che solo apparentemente discordanti dal superiore principio di diritto debbono considerarsi gli arresti di Cass. nn. 15888 del 2012 e 9182 del 2014, atteso che la necessità ivi affermata della comunicazione al datore di lavoro anche della procura preventivamente rilasciatagli aveva riguardo a casi in cui, non essendo possibile stabilire l'anteriorità della procura rispetto all'impugnativa, la volontà manifestata dal rappresentato poteva valere solo come ratifica, la cui retroattività veniva a collidere con le esigenze di certezza sottese al termine di decadenza dell'art. 6, l. n. 604/1966, che sarebbero state vanificate se si fosse riconosciuto al lavoratore la facoltà di ratificare retroattivamente e in ogni tempo l'impugnativa stragiudiziale già esternata dal proprio difensore, donde la necessità di rendere nota al datore di lavoro, nell'anzidetto termine, la ratifica stessa (così, in termini, Cass. n. 3634 del 2017, cit.);



che non dissimilmente deve dirsi con riguardo all'arresto di Cass. n. 25118 del 2017, chiarendosi nella relativa motivazione che, nel caso di specie, il lavoratore neppure aveva riferito di aver dedotto nel giudizio di merito che vi fosse stato conferimento in forma scritta di procura al difensore anteriormente all'invio della lettera di impugnativa, né che fosse intervenuta nel termine di decadenza una ratifica per iscritto dell'operato del difensore;

che, pertanto, va ribadito che, ove non si versi in tema di ratifica, viene meno qualsiasi aggancio normativo, teleologico o sistematico per gravare il procuratore del lavoratore dell'onere di dare esplicita contezza, senza che alcuno gliene abbia fatto richiesta, della fonte del potere conferitogli (così, in termini, ancora Cass. n. 3634 del 2017, cit.);

che, non essendosi la Corte territoriale attenuta a tali principi, la sentenza impugnata, assorbito il secondo motivo, va cassata e la causa rinviata alla Corte d'appello di Reggio Calabria, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione;

che, in considerazione dell'accoglimento del ricorso, non sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso;

P. Q. M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d'appello di Reggio Calabria, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento da parte



del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-*bis* dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale del 24.10.2018.